



COMUNE di FRIGENTO

(Provincia di Avellino)

Protocollo n. 1560 del 10 marzo 2020

Avviso alla cittadinanza n. 5

OGGETTO: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di prevenzione da COVID-19 (coronavirus).

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale, allo scopo di prevenire ipotesi di contagio da coronavirus; **Vista** l'ordinanza regionale n. 8 dell'8 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020,

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, dispone:

- 1) *Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno dello stesso territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;*
- 2) *Ai soggetti con sintomatologie da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° c) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;*
- 3) *Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;*
- 4) *Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;*
- 5) *I datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo originario e di ferie;*
- 6) *Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati;*
- 7) *Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;*
- 8) *L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;*
- 9) *Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;*
- 10) *Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;*
- 11) *Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private;*
- 12) *Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 06,00 alle ore 18,00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito, dopo le ore 18,00, di consegnare il cibo solamente in modalità da asporto;*
- 13) *Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui al numero 12 a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;*
- 14) *Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico;*
- 15) *Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro;*
- 16) *Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;*
- 17) *Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 d. l. 30/04/92, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile;*

Vista l'ordinanza regionale dell'8 marzo 2020 che dispone, fino al 3 aprile 2020, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta del tutore o legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza al diritto della prestazione;

Sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze n. 6 e n. 7 del 6 marzo 2020, con efficacia fino al 3 aprile 2020, e tutte le direttive emesse dal Sindaco;

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RACCOMANDA DI RISPETTARE

Tutte le norme di cui al presente avviso e di quelle contenute negli avvisi precedenti, nonché di quelle di cui ai DPCM e ordinanze regionali.

Per qualsiasi chiarimento e delucidazione contattare i seguenti numeri:

I numeri sempre attivi per informazione/comunicazioni sono i seguenti:

Ministero della Salute, numero 1500;

Regione Campania, num. verde: 800 90 96 99 (gli operatori rispondono tutti i giorni dalle 8 alle 20);

Comune di Frigento: 0825 444004; 335 7304709; 334 1583846

Pubblica Assistenza Frigento: 0825 444218; 348 8438385

Il Sindaco
Prof. Carmine Ciullo

